

ALLEGATO I

**DECISIONE E RELAZIONE  
SUI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1977**

PAGINA BIANCA

## **DECISIONE**

PAGINA BIANCA

N. 117/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente: dott. Gaetano TEMPESTA

Presidenti di Sezione: dott. Ettore COSTA

prof. dott. Antonio BENNATI

dott. Giovanni BOVIO

Consiglieri: dott. Mario DI STEFANO

prof. dott. Vittorio GUCCIONE

dott. Francesco SERNIA

dott. Mario POLIFRONI

dott. Riccardo BONADONNA

dott. Girolamo CAIANIELLO

Primo Referendario: dott. Domenico ORIANI - relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti degli Istituti di Previdenza per l'esercizio 1977.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1978 il relatore I Referendario Domenico ORIANI ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale prof. Mario SINOPOLI.

FATTO

I rendiconti degli Istituti di Previdenza per l'esercizio 1977 sono stati presentati alla Corte entro il prescritto termine del 30 giugno 1978.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze sono le seguenti:

1) *Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali:*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L. 4.847.426.871.939
Passività . . . . .	» 1.605.642.080.789

Patrimonio netto . . . . .	L. 3.241.784.791.150
----------------------------	----------------------

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L. 1.347.123.519.568
Spese . . . . .	» 936.082.833.242

Utile netto . . . . .	L. 411.040.686.326
-----------------------	--------------------

2) *Cassa per le pensioni ai sanitari.*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L. 575.007.671.324
Passività . . . . .	» 71.272.933.416

Patrimonio netto . . . . .	L. 503.734.737.908
----------------------------	--------------------

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L. 142.000.091.630
Spese . . . . .	» 66.951.482.480

Utile netto . . . . .	L. 75.048.609.150
-----------------------	-------------------

3) *Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L. 100.195.210.036
Passività . . . . .	» 14.177.146.169

Patrimonio netto . . . . .	L. 86.018.063.867
----------------------------	-------------------

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L. 27.384.270.977
Spese . . . . .	» 13.555.180.493

Utile netto . . . . .	L. 13.829.090.484
-----------------------	-------------------

4) *Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.**Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L.	8.787.438.581
Passività . . . . .	»	7.065.984.004
Patrimonio netto . . . . .	L.	1.721.454.577

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L.	3.253.898.853
Spese . . . . .	»	3.048.633.090
Utile netto . . . . .	L.	205.265.763

Il Pubblico Ministero, espone le sue considerazioni sullo svolgimento della gestione, ha chiesto che le Sezioni Riunite vogliano dichiarare la regolarità dei rendiconti degli Istituti di Previdenza per l'esercizio finanziario 1977.

## DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza delle operazioni di gestione compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio e riconosciute regolari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Tale relazione, pur preordinata all'approvazione dei rendiconti da parte di organo diverso dal Parlamento, va comunicata, unitamente alla presente decisione, alle Camere, in adempimento dell'obbligo posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione.

## P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni Riunite.

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103 secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 733;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883;

sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;

dichiara regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1977.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione degli Istituti di previdenza e che, copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, ed al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1977.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1978.

*L'Estensore*

F.to DOMENICO ORIANI

*Il Presidente*

F.to GAETANO TEMPESTA

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1978.

*Il Segretario*

F.to BERNARDO DE JULIO

## RELAZIONE

PAGINA BIANCA

### 1. Considerazioni generali.

Nel sistema previdenziale nazionale gli Istituti di Previdenza — con tale denominazione si indicano nel loro complesso le Casse pensioni (1) gestite direttamente dallo Stato attraverso l'apposita Direzione generale del Ministero del Tesoro — hanno un peso quantitativo secondo soltanto all'INPS ed allo Stato.

Utilizzando i mezzi finanziari a disposizione, costituiti dalle entrate originarie e derivate, le Casse provvedono alla erogazione degli assegni pensionistici.

Tuttavia, come meglio si vedrà in prosieguo, l'equilibrio tecnico finanziario tra contribuzioni e prestazioni appare in prospettiva negativamente influenzato da taluni comportamenti anomali da parte degli enti e organismi obbligati resi possibili dalla legislazione di settore che non risulta adeguata alla evoluzione subita negli ultimi tempi dal sistema di pensionamento degli iscritti. Detto sistema basato, in origine, (regio decreto legislativo 3 marzo 1938, n. 680) su principi strettamente assicurativi —

---

(1) *Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.)* assume tale denominazione con legge 11 aprile 1955, n. 379, per effetto dell'unificazione delle due preesistenti e distinte Casse per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, istituite con leggi 6 marzo 1904, n. 88, e 11 giugno 1916, n. 720. Essa provvede al trattamento di quiescenza a favore di tutti i dipendenti — impiegati di ruolo, non di ruolo, salariati — di regioni, amministrazioni provinciali, comuni e relativi consorzi, enti ospedalieri I.P.A.B., aziende municipalizzate (escluse quelle di trasporto), enti pubblici (enti morali, parastatali, di diritto pubblico). Al 1° gennaio 1977 il numero di iscritti era di 1.026.393 unità.

*Cassa per le pensioni ai sanitari* - regolata attualmente dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, nasce tuttavia con legge 14 luglio 1898, n. 335. Assicura il trattamento di quiescenza ai medici chirurghi e veterinari dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, enti ospedalieri, I.P.A.B., enti pubblici. Al 1° gennaio 1977 il numero di iscritti era di 61.436 unità.

*Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate* - istituita con la citata legge n. 379 mediante trasformazione della « Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti », di cui al decreto legge 7 maggio 1948, n. 1066. Assicura il trattamento di quiescenza agli insegnanti delle scuole elementari parificate, degli asili infantili mantenuti dai comuni, degli asili infantili eretti in enti morali, ai direttori, agli insegnanti ed agli assistenti delle scuole elementari per ciechi e sordomuti. Al 1° gennaio 1977 il numero di iscritti era di 28.039 unità.

*Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari* - istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, è stata riordinata con legge 11 aprile 1955, n. 380, e provvede al trattamento di quiescenza a tali categorie di personale; ne è previsto a breve l'estensione anche ai coadiutori degli ufficiali giudiziari. Al 1° gennaio 1977 il numero di iscritti era di 3.450 unità.

Il numero complessivo degli iscritti alle quattro casse pensioni amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza risulta al 1° gennaio 1977, di 1.119.843 unità.

sistema a capitalizzazione — in cui la prestazione, ragguagliata ai contributi individuali versati, assicurava un equilibrio tecnico-finanziario, attraverso l'automatica e costante correlazione tra flusso contributivo e quantificazione delle competenze pensionistiche, fu sostituito con quello del c.d. premio medio generale anche per ovviare all'inconveniente dei contributi straordinari che il primo sistema imponeva agli interessati nei periodi di forte svalutazione monetaria.

L'ultimo sistema basato su di un « equilibrio » puramente teorico tra prestazioni e contribuzioni, e cioè sul presumibile gettito complessivo dei contributi (iscritti attuali e futuri) e sul valore medio delle future prestazioni, ha reso possibile la liquidazione del trattamento di quiescenza, non con riferimento alle contribuzioni effettivamente versate, ma sulla base dell'ultima retribuzione di attività con l'applicazione del coefficiente uno per quarant'anni di servizio utile (legge n. 965 del 26 luglio 1965).

Affidata, così, la realizzazione dell'equilibrio « teorico » al rigoroso accertamento ed alla tempestiva riscossione dei contributi nonché alla corretta liquidazione delle pensioni, appare evidente l'importanza che assume, nel quadro delle entrate, il capitolo delle contribuzioni e la incidenza negativa che ogni iniziativa, assunta al di fuori della logica di raccordo tra contribuzioni e prestazioni, è destinata ad avere sull'equilibrio della gestione.

Ed in pratica siffatta esigenza di raccordo tra i ricordati elementi è stata disattesa allorquando, in relazione alle carenze della vigente normativa, taluni Enti hanno assunto comportamenti anomali tendenti in definitiva a sottrarsi agli oneri aggiuntivi dei contributi derivanti dall'aumento delle retribuzioni.

Così, ad esempio, l'anacronistica sopravvivenza dell'articolo 23 del citato regio decreto legislativo, n. 680 del 1938 nel nuovo sistema di pensionamento « a base retributiva » introdotto dalla legge n. 965 del 1965, è stata strumentalizzata da numerose amministrazioni locali in funzione di una evasione contributiva a danno delle Casse pensioni, valutata, secondo recenti stime approssimative, intorno ai 500 miliardi di lire (2).

Si è verificato, infatti, che molte Amministrazioni comunali, nel deliberare il nuovo riassetto economico del personale, previsto dagli accordi Associazione nazionale comuni d'Italia - 1974, hanno posticipato al 2 gennaio 1975 la decorrenza economica dei miglioramenti che l'accordo nazionale prevedeva, invece, dal 1° gennaio 1975.

In tal modo gli Enti, facendo richiamo all'art. 23 della legge n. 680 del 1938, si sono sottratti al pagamento delle maggiori contribuzioni che la decorrenza al 1° gennaio 1975 avrebbe comportato, mentre le Casse hanno ritenuto di dover liquidare il trattamento di quiescenza sulla base

---

(2) Il suindicato art. 23 stabilisce che i contributi a carico degli enti e degli iscritti (23 per cento della retribuzione) vengono determinati in base alle retribuzioni in godimento al 1° gennaio di ogni anno e, pertanto, le variazioni di retribuzioni che l'impiegato consegue successivamente a tale data, nel corso dell'anno, si considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale norma funzionale al vecchio sistema « a base contributiva », rispondeva ad esigenze di semplificazione e non alterava nè poteva alterare l'equilibrio tecnico-finanziario tra contribuzioni e prestazioni.

della maggiore retribuzione in godimento dell'iscritto all'atto della cessazione dal servizio (la mancata contribuzione per l'anno 1975, relativamente al solo Comune di Milano, può stimarsi in circa 5 miliardi di lire). I relativi provvedimenti hanno, tuttavia, formato oggetto di osservazioni istruttorie della Corte non ancora definite.

Della segnalata esigenza di adeguamento e di razionalizzazione dell'attuale normativa pensionistica si tiene conto nel disegno di legge (Atti Senato n. 1129) approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 1977, che detta appunto una disciplina organica e coordinata in materia.

Merita, poi, di essere segnalata anche la vicenda relativa all'applicazione dell'articolo 25 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che — in relazione all'accordo nazionale ANCI-Sindacati 1974 per il triennio 1973-76 — ha disposto per ragioni perequative la rivalutazione delle pensioni erogate dalla Cassa dipendenti Enti locali per servizi prestati in data anteriore al 1° gennaio 1975.

Numerosi Comuni nel recepire in proprie delibere il succitato accordo — oltre a disattendere i criteri, i limiti e le modalità dell'accordo medesimo nella materia concernente il numero dei livelli, il divieto di ricostruzione della carriera ed il sistema di progressione orizzontale — hanno fatto decorrere le nuove retribuzioni del 1° luglio 1973, anzichè dal 1° gennaio 1975, con la conseguenza che, per i collocamenti a riposo verificatisi nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1974, il trattamento di quiescenza, peraltro già adeguato alle nuove retribuzioni godute dal personale in attività di servizio, è stato nuovamente liquidato, per effetto del surrichiamato articolo 25 della legge n. 177/1976, dando luogo ad un ulteriore beneficio agli interessati a carico della Cassa pensioni.

Dopo la pronuncia della Corte di illegittimità dei provvedimenti di pensione — essendo stati liquidati sulla base di delibere ritenute inefficaci dalla Commissione centrale per la finanza locale (3) — l'articolo 6 della legge 27 febbraio 1978, n. 49, di conversione del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, ha sancito l'efficacia delle deliberazioni che sono state adottate, per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se eseguite entro il 31 dicembre 1977, ancorchè non integralmente approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale. Tale norma ha determinato una sperequazione tra gli iscritti, e se è vero che la stessa legge (articolo 6 ultimo comma) prevede che nella normativa del prossimo accordo ANCI dovranno essere previsti le modalità ed i tempi per riportare le retribuzioni a livelli omogenei, per eliminare « le disparità di trattamento economico del personale », resta il fatto che le diversificazioni retributive relativamente al periodo di validità del precedente accordo (1973-1976), sono ormai consolidate.

In materia di previdenza ed assistenza sociale, va segnalata la deliberazione n. 820 del 12 ottobre 1977, con la quale la Sezione del Controllo

---

(3) Con deliberazione 830 del 17 novembre 1977 la Sezione del controllo della Corte ha ritenuto che le delibere regolamentari degli enti locali, relative al riassetto del personale, non possono considerarsi esecutive se non approvate dalla Commissione centrale per la finanza locale (art. 7 del D.P.R. 19 marzo 1954, n. 968).

ha ricusato il visto e la registrazione al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige nella indicata materia previdenziale. Tale provvedimento prevedeva la possibilità per la Regione di costituire un apposito Istituto con il compito di erogare il trattamento di quiescenza e di previdenza al personale di tutti gli enti pubblici territoriali della Regione con conseguente obbligo di iscrizione di tale personale, anzichè alla C.P.D.E.L., al costituendo istituto regionale.

In tale pronuncia viene affermato che la competenza legislativa riconosciuta allo Stato in materia di previdenza è primaria ed esclusiva e, come tale, va fatta salva per rispetto alle esigenze unitarie, in sede nazionale, in essa insite e viene chiarito, altresì, che la « potestà integrativa » in materia di previdenza, riconosciuta alle regioni a statuto speciale, proprio perchè tale, deve essere esercitata « secundum legem » o, al massimo, « praeter legem » giammai « contra legem ».

## 2. Considerazioni sulla gestione.

Il conto economico della gestione 1977 evidenzia, al pari del precedente esercizio, variazioni in aumento sia delle entrate che delle spese. Le prime sono ammontate a 1.519,7 miliardi rispetto ai 1.338,1 miliardi del 1976 e le seconde a 1.019,6 miliardi rispetto agli 852,3 miliardi del 1976, con un aumento in termini percentuali, nei confronti del precedente anno, rispettivamente del 13,6 e del 19,7 per cento, dando luogo ad un incremento patrimoniale netto di 500,1 miliardi (4).

Nell'ambito della entrata, si registra, in linea con una tendenza ormai costante, un sensibile incremento delle poste previdenziali, passate da 1.176,1 miliardi del 1976 a 1.323,3 miliardi del 1977, pari all'87,1 per cento del totale delle entrate; tra queste in rilievo la voce « contributi » che con una previsione di entrata di 1.187,5 miliardi (1.065,2 nel 1976) ha fatto registrare un incremento in termini relativi, rispetto al precedente anno, dell'11,5 per cento, in conseguenza sia dell'aumentato numero degli iscritti che dell'accresciuta base retributiva (5).

Rimane particolarmente preoccupante il dato relativo alla riscossione dei contributi ordinari (725,5 miliardi) che ha inciso sugli accertamenti di competenza (1.172 miliardi) maggiorati dei residui al 31 dicembre 1976 (1.369 miliardi) con una percentuale del 28,5 per cento, inferiore a quella già esigua rilevata nel 1976 (34,5 per cento).

Il fenomeno, che — come si è avuto modo di rilevare nelle precedenti relazioni — condiziona pesantemente la politica degli investimenti ed il

---

(4) Nel 1977, i rendiconti degli Istituti sono stati trasmessi alla Corte il 30 giugno, termine fissato per la loro presentazione.

(5) L'aumento medio delle retribuzioni degli iscritti alle principali casse è stato pari al:

- 18,57 per cento per la cassa dipendenti enti locali;
- 10,67 per cento per la cassa dipendenti sanitari;
- 28,54 per cento per la cassa dipendenti insegnanti.

conseguimento delle stesse finalità istituzionali delle Casse, si collega principalmente alla morosità degli enti locali, in particolare di quelli ospedalieri (due terzi circa). Come è noto, in forza della legge 31 marzo 1976, n. 72, sono stati emessi, per la sistemazione dei crediti vantati dagli istituti nei confronti di tali enti, per gli esercizi anteriori al 1975, certificati speciali di credito per un valore di miliardi 270 (per il ripianamento dei debiti degli enti mutualistici verso gli ospedali) dei quali, nell'esercizio 1977, risultano acquisiti dagli Istituti, 45,5 miliardi.

Permane, invece, grave l'esposizione debitoria degli enti in questione per i contributi relativi al 1975 e successivi il cui pagamento — secondo il decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 nel testo modificato dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 — rientra nella gestione del fondo di assistenza ospedaliera ripartito tra le Regioni dal 1° gennaio 1975.

Migliori prospettive presenta invece la riscossione dei contributi dovuti dai comuni e dalle province per effetto della entrata in vigore della legge 27 febbraio 1978, n. 43, di conversione del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 (provvedimenti urgenti per la finanza locale) la quale fa obbligo ai tesoriери degli enti locali di versare, su determinati introiti di provenienza erariale, somme pari ad un sesto dei contributi dell'anno precedente, provvedendo ad estinguere poi i ruoli dell'anno di competenza.

Un incremento più contenuto si è registrato nei redditi patrimoniali, saliti a 158,3 miliardi (138,3 nel 1976) per effetto, come si è in passato evidenziato, della tipologia degli investimenti, in particolare di quelli immobiliari la cui redditività, anche per la vigente disciplina delle locazioni, è molto scarsa, nonostante tale reddito sia rapportato non già al valore reale dell'immobile ma a quello di acquisto.

In proposito è da sottolineare che si è ulteriormente aggravato il fenomeno della morosità nel pagamento dei canoni di locazione e di rimborso delle spese per servizi e riscaldamento. Infatti al 31 dicembre 1977, i crediti ammontavano a miliardi 12,5 (9,1 nel 1976) dei quali 6,3 derivanti dalla gestione di competenza. Di essi miliardi 5,5 si riferiscono a quote relative a rimborsi — ritenuti dovuti — per spese di servizi e di riscaldamento (6).

Per quanto riguarda le spese, su di un incremento totale di 167,3 miliardi rispetto al 1976, 161,9 concernono gli oneri pensionistici che sono così saliti nel 1977 a miliardi 987,6 con un aumento del 19,6 per cento rispetto al dato dell'anno precedente.

Non va però trascurato il valore relativo che assume tale dato in ragione del sensibile arretrato che si registra nella definizione dei trattamenti pensionistici sulle cui prevalenti cause si è riferito nelle precedenti relazioni e che dovranno formare oggetto di attenta considerazione nel preannunciato disegno complessivo di riforma del settore soprattutto in termini di potenziamento delle strutture operative, cui si imputano gran

---

(6) Il dato emerge da una espressa notazione contenuta nella relazione degli Istituti sui rendiconti 1977 e non risulta da una apposita voce del conto del patrimonio, essendo ora compreso nella generica posta dei debitori diversi. Esso anticipa una modifica di impostazione del conto del patrimonio — che l'amministrazione dichiara di voler introdurre — intesa ad evidenziare tale dato, per tener conto della osservazione in proposito formulata dalla Procura Generale della Corte, in occasione della decisione sui rendiconti relativi al 1976.

parte delle attuali difficoltà sempre che ad esse possa esclusivamente ricondursi il fenomeno e non anche ad indirizzi o difficoltà nella gestione di tesoreria.

Significative variazioni si registrano, anche negli oneri patrimoniali, (passati da 11,7 miliardi del 1976 a 14 miliardi nel 1977 con un incremento in valore relativo del 19,6 per cento), nonché nelle spese generali di amministrazione (miliardi 11,8 rispetto i 9,7 del 1976, 21,6 per cento) — per effetto di aumenti nei trattamenti fissi ed accessori del personale.

### 3. *Situazione patrimoniale.*

Il patrimonio netto complessivo degli Istituti di previdenza risultava al 31 dicembre 1977 di 3.833,2 miliardi (3.333,1 nel 1976) in dipendenza di attività per 5.531,4 miliardi (4.536,9 nel 1976) e passività per 1.698,1 miliardi (1.203,8 nel 1976).

L'incremento percentuale delle attività, pari al 21,9 per cento e delle passività, pari al 41,1 per cento, consolida una tendenza rilevata da alcuni anni di un aumento più elevato, in termini percentuali, delle passività.

I dati relativi alla situazione patrimoniale delle quattro gestioni sono esposti nella decisione alla quale è unita la presente relazione.

Si può notare solo che, rispetto al 1976, la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali presenta un incremento patrimoniale netto in valore assoluto di miliardi 411 ed in valore relativo del 14,5 per cento; la Cassa per le pensioni ai sanitari un incremento di 75 miliardi (17,5 per cento); la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, un incremento di 13,8 miliardi (19,1 per cento) ed infine la Cassa per le pensioni agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari anch'essa un incremento di milioni 205,3 (13,5 per cento) che modifica la tendenza recessiva dello scorso anno, in cui si era avuta una diminuzione piuttosto sensibile della consistenza patrimoniale (da 3,4 miliardi del 1975 a 1,5 miliardi del 1976).

Le varie poste delle attività patrimoniali evidenziano le seguenti variazioni percentuali della consistenza complessiva delle stesse, rispetto al 1976:

- immobili: dall'8,72 per cento all'8,40 per cento;
- titoli e partecipazioni: dal 13,26 per cento al 10,96 per cento;
- mutui ed annualità scontate: dal 20,59 per cento al 19,33 per cento;
- sovvenzioni agli iscritti: dal 3,81 per cento al 4,38 per cento;
- crediti: dal 37,42 per cento al 40,55 per cento;
- liquidità: dal 16,20 per cento al 16,38 per cento.

In particolare per quanto riguarda i crediti, a parte quelli relativi ai contributi previdenziali sulle cui cause si è innanzi fatto cenno, passati da miliardi 1.367,3 del 1976 a miliardi 1.789,7 del 1977, e quelli relativi alla morosità dei locatari per un ammontare complessivo di 12,5 miliardi, è

da registrare anche un incremento di 10 miliardi circa sulle rate di ammortamento mutui dovuti da diversi enti mutuatari (46,7 miliardi nel 1977 rispetto ai 36,7 miliardi del 1976).

Nel settore immobiliare a fronte di un impegno globale pari a 222,5 miliardi (107,6 nel 1976) gli investimenti perfezionati sono ammontati a 68,7 miliardi (90,6 nel 1976) che hanno portato a miliardi 464,5 la consistenza globale del patrimonio immobiliare degli Istituti con un incremento percentuale rispetto al 1976 del 17,4 per cento.

Nella relazione dello scorso anno si osservava che la massiccia elusione degli obblighi contrattuali da parte dei locatari, nel sottrarre agli Istituti cospicue disponibilità finanziarie non poteva non incidere negativamente sulla opportunità dell'ulteriore ricorso a tale forma di investimento. Va in proposito anche rilevato, a parte la modesta e per di più decrescente redditività di tale forma di impiego di capitali (7), che la gestione e la manutenzione di un patrimonio immobiliare di così vaste proporzioni (33.464 unità complessive) implica una crescente mobilitazione di mezzi finanziari in rapporto alla costante lievitazione dei costi, per la esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche per effetto del meccanismo revisionale, cui non corrisponde una congrua rivalutazione dei corrispettivi di fitto.

In proposito va rilevato che le spese di gestione e manutenzione del compendio immobiliare sono ammontate nel 1977 a 5,5 miliardi, pari cioè al 28 per cento del reddito complessivo lordo (19,6 miliardi).

Peraltro il fattore costo resta influenzato anche dalla complessità delle procedure di intervento manutentorio, rette dalla disciplina pubblicistica, e dall'apparato tecnico ed amministrativo deputato al servizio patrimonio immobiliare (costituito da 4 divisioni) il cui onere, tuttavia, non viene considerato nella determinazione del reddito netto del settore.

Per converso la voce titoli di Stato ed obbligazioni (8), ha registrato, nell'ultimo quinquennio, una progressiva flessione passando dal 23,43 per cento rispetto al patrimonio complessivo del 1973 — all'attuale 10,96 per cento. Sta di fatto che negli esercizi 1976 e 1977 non vi sono stati impieghi nel settore ad eccezione della ricordata acquisizione dei certificati speciali di credito emessi dal Tesoro per il ripiano dei debiti degli enti ospedalieri.

Quanto agli impieghi destinati alla concessione di mutui a comuni, province ed enti vari per la esecuzione di opere pubbliche, si riscontra un incremento di quelli deliberati pari a 255 miliardi rispetto ai 125 del 1976 ed una riduzione dell'importo di quelli perfezionati: 183,7 rispetto ai 205,6 del precedente anno.

*Il Relatore*

F.to DOMENICO ORIANI

*Il Presidente*

F.to GAETANO TEMPESTA

(7) Il saggio effettivo di investimento — escluse le aree a potenzialità edificatoria — è sceso dal 3,27 per cento del 1973 al 2,65 del 1977.

(8) Nel periodo considerato il saggio di rendimento dei titoli e delle obbligazioni è passato dal 5,912 al 7,683 per i titoli e dal 7,287 all'8,263 per le obbligazioni.

PAGINA BIANCA